



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 14.01.2005

Protocollo: **142/V/AGT**

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle
Dogane

LORO SEDI

Alle Direzioni Circostrizionali dell'Agenzia
delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici tecnici di finanza

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e per conoscenza:

Al Dipartimento per le politiche fiscali
ROMA

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio Operazioni

ROMA

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore

SEDE

All'Area affari giuridici e contenzioso

SEDE

All'Area verifiche e controlli tributi
doganali e accise – laboratori chimici

SEDE

Al Ministero delle Attività Produttive

ROMA

All'Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale
Gestione Tributi-Direzione Servizi al
Contribuente Ufficio Rimborsi e Riscossione

ROMA-EUR

Al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti -Unità di gestione Autotrasporto
di persone e cose
ROMA (fax 06-41584244)

Al Comitato Centrale Albo degli
Autotrasportatori –
Via Giuseppe Caraci, 36
ROMA (fax 06-41733118)

Alle Regioni a Statuto Ordinario

Alle Regioni a Statuto Speciale

Alle Province Autonome di
TRENTO
BOLZANO

All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA
(fax 06/6873547)

All' U.P.I. - Unione Province
Italiane
Piazza Cardelli, 4
00186 ROMA
(fax 06/6873720)

Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia
ROMA
(fax 06/5923713)

All'ENI
P.le E. Mattei, 1
ROMA
(fax 06/59825995)

All'Unione Petrolifera
V. del Giorgione, 129
ROMA
(fax 06/59602925)

All' Assopetroli
Largo dei Fiorentini, 1
ROMA
(fax 06/6861862)

All'UNCI- Via San Sotero,32
ROMA (fax 06-5542090)

All'AGCI-Viale Palmiro Togliatti,
1651 ROMA (06-40500007)

All' ANITA
Via Oglio, 9-ROMA
(fax 06-8554066)

Alla CONFETRA
Via Panama, 62-
ROMA
(fax 06-8415576)

All' Asstra
Piazza Cola di Rienzo, 80/a
ROMA
(fax 06-68603555)

Al C.U.N.A (Coordinamento
Unitario Autotrasporto)
Via Nomentana, 248
ROMA
(fax 06-86212589)

All'U.T.I.
Via Oglio, 9
ROMA
(fax 06-8554066)

Alla Federcorrieri
Via Sammartini, 33
MILANO
(02-67072285)

Alla FITA
Via Guattani, 13
ROMA
(fax 06-44118903)

All' ANEF Associazione Nazionale
Esercenti Funiviari
Via Padova,27
ROMA
(06-44118903)

All' ANAV
Piazza dell'Esquilino,29
ROMA
(06-4821204)

Alla Federazione Autotrasportatori
Italiani
Via Bacchiglione, 16
ROMA
(fax 02-5397381)

Alla Grandi Reti Soc.Cons.a.r.l.
Via Monferrato,7
MILANO
(fax n.48012170)

Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni, 6
FIRENZE
(fax 055/2381793)

Al Consorzio Italiano g.p.l.
autotrazione
Via IV Novembre, 7
CASALECCHIO di
RENO (BO)
(fax 051/254440)

Alla Confesercenti
Via Farini, 5
ROMA
(fax 06/4746556)

OGGETTO: **Benefici fiscali sul gasolio per uso di autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. – Consumi anno 2004.**

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005) all'art.1, commi da 515 a 517, ha impartito alcune disposizioni in ordine alla fruizione dei benefici fiscali relativi all'accisa afferente il gasolio per autotrazione (vedasi al riguardo la nota prot. n. 5002/V/AGT del 31 dicembre 2004, reperibile sul sito internet di questa Agenzia all'indirizzo www.agenziadogane.it).

Si forniscono, pertanto, le seguenti indicazioni in ordine alle modalità relative alla fruizione dei benefici fiscali concernenti:

- 1) la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti attività di autotrasporto di merci con autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, di cui all'art. 8, comma 10, lett. e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- 2) la riduzione dell'aliquota d'accisa afferente il gasolio per uso autotrazione utilizzato dagli esercenti attività di autotrasporto di merci con autoveicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da alcune categorie degli esercenti l'attività di trasporto di persone, prevista dall'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Per quanto concerne il **beneficio di cui al punto 1) (cosiddetta “carbon tax”)**, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici e degli operatori interessati sugli adempimenti utili alla fruizione della misura agevolativa in argomento relativamente ai consumi effettuati nel corso dell'anno 2004.

Si evidenzia, pertanto, che:

- per ottenere la restituzione della quota di accisa corrispondente alla riduzione degli oneri, relativi ai consumi di gasolio per autotrazione effettuati nel corso dell'anno 2004, ai fini della restituzione in denaro o del loro utilizzo in compensazione, gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, conto proprio e conto terzi, con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate presentano apposita dichiarazione agli uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277 (G.U. n.238 dell'11 ottobre 2000) entro il **30 giugno 2005**;

- l'entità del beneficio da richiedere deve essere determinata moltiplicando l'importo originariamente previsto in **lire 33,26 per litro**, per il totale dei litri di gasolio acquistati e convertendo il risultato ottenuto in euro;
- le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'importo del credito spettante possono usufruirne entro l'anno solare in cui il credito medesimo è sorto;
- per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell'anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata, agli uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il **30 giugno 2006**;
- si rammenta che, ai fini dell'ammissione al beneficio in argomento, i consumi di gasolio per autotrazione dichiarati dagli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, conto proprio e conto terzi, con autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, possono essere comprovati unicamente mediante le relative fatture di acquisto;
- per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24 deve essere utilizzato il **CODICE TRIBUTO 6730**;
- per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei **codici BIC (Bank identification code)** e **IBAN (International bank address number)**.

* * * * *

Per quanto concerne il **beneficio di cui al punto 2)** di seguito e a scioglimento della riserva formulata nella citata nota prot. n. 5002/V del 31 dicembre 2004 si evidenzia quanto segue:

- la misura della riduzione dell'aliquota d'accisa relativa al gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti l'attività di autotrasporto con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da alcune categorie degli esercenti l'attività di trasporto di persone, per il **periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2004, è pari ad euro 33,21391 per mille litri di gasolio**;
- hanno diritto al beneficio in argomento:

- a) gli esercenti l'attività di autotrasporto con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
 - b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
 - c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
 - d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone;
- per ottenere il rimborso corrispondente al credito maturato sulla base dell'importo della riduzione di accisa come sopra rideterminato, gli aventi diritto presentano apposita dichiarazione agli uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277 (G.U. n.238 dell'11 ottobre 2000), entro il **30 giugno 2005**;
 - l'importo a credito, da indicare nell'apposito rigo presente sul modello di dichiarazione, deve essere determinato con esclusivo riferimento alla riduzione di imposta spettante per ogni litro di gasolio impiegato nell'esercizio dell'attività oggetto del beneficio in argomento, rapportata al totale dei litri consumati;
 - le dichiarazioni dovranno essere riferite ai consumi effettuati nel corso dell'intero anno 2004;
 - gli aventi diritto che scelgono di utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono usufruirne entro l'anno solare in cui il credito medesimo è sorto;
 - per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell'anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata, agli uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il **30 giugno 2006**;
 - ai fini dell'ammissione al beneficio in argomento, i consumi di gasolio per autotrazione dichiarati dagli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, conto proprio e conto terzi, con autoveicoli di massa massima

superiore a 3,5 tonnellate, possono essere comprovati unicamente mediante le relative fatture di acquisto;

- solamente per gli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c), d) ed e) i consumi di gasolio dichiarati possono essere comprovati anche con scheda carburante;
- per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il **CODICE TRIBUTO 6740**;
- per l'accredito su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei **codici BIC (Bank identification code)** e **IBAN (International bank address number)**.

* * * * *

Come già evidenziato con la ripetuta nota 5002/V/AGT del 30 dicembre u.s., in base a quanto previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) l'ammontare complessivo dei benefici fiscali, afferenti il gasolio per uso autotrazione, di cui al punto 1) e al punto 2) della presente nota, in linea con i vincoli di carattere comunitario, **non può essere superiore ad euro 33,21391 per mille litri**.

Pertanto, attesa **l'inderogabilità del suddetto limite**, la legge finanziaria ha stabilito che per effetto della fruizione del beneficio di cui al suddetto punto 1) l'ammontare del beneficio di cui al punto 2) venga ridotto in maniera proporzionale per i soggetti che usufruiscono di entrambe le agevolazioni in questione. Conseguentemente, coloro che abbiano diritto al beneficio previsto dall'art. 8, comma 10, lett. e) della legge n. 448/1998 (punto 1) e che intendano avvalersi, oltre che del beneficio di cui al punto 1), anche della riduzione dell'aliquota d'accisa di cui all'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (punto 2) potranno beneficiare della riduzione d'imposta di cui al punto 2) nella misura massima di **euro 16,03656 per mille litri**.

Tutto ciò premesso, al fine di agevolare gli adempimenti previsti e di consentire la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico -floppy disk o cd-rom- ai competenti uffici territoriali dell'Agenzia (Ufficio tecnico di

finanza ovvero Ufficio delle dogane ove istituito; Direzione Circostrizionale di Roma I, per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia) i cui indirizzi e recapiti telefonici sono anch'essi reperibili sul sito internet, questa Agenzia provvederà a rendere disponibile non appena possibile, sul proprio sito internet, all'indirizzo www.agenziadogane.it, il relativo software, opportunamente aggiornato.

Della disponibilità del suddetto software sarà data notizia a mezzo comunicato stampa.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. Aldo Tarascio